



Articolo 31, comma 2, legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale) – Definizione della scheda tecnica, della rappresentazione grafica e dell'immagine esemplificativa dei capi di abbigliamento delle divise del personale di polizia locale; rappresentazione grafica delle decorazioni concesse per le benemerienze e dei distintivi di specialità.

Visto l'articolo 31, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), il quale demanda ad apposito regolamento regionale l'individuazione delle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, le caratteristiche delle divise con gli elementi identificativi dell'ente di appartenenza e con lo stemma della Regione, nonché le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale degli operatori di polizia locale;

Visto l'articolo 31, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), il quale dispone che la scheda tecnica, la rappresentazione grafica e l'immagine esemplificativa dei capi d'abbigliamento delle divise del personale di polizia locale, nonché la rappresentazione grafica delle decorazioni concesse per le benemerienze e dei distintivi di specialità sono definite con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, su proposta del Comitato tecnico della polizia locale;

Visto il "Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di polizia locale, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale)", approvato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2022, n. 08/Pres.;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 8/2022, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 5/2021, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le schede tecniche e la rappresentazione grafica di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Regione 1/2018;

Visto il "Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi

elementi identificativi, in dotazione ai Corpi di polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b), e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2018, n. 1, e in particolare l'Allegato D;

Considerato che, ai sensi all'articolo 31, comma 2, della L.R. 5/2021, si rende necessario procedere con l'adozione della scheda tecnica, della rappresentazione grafica e dell'immagine esemplificativa dei capi d'abbigliamento delle divise del personale di polizia locale, nonché della rappresentazione grafica delle decorazioni concesse per le benemeritenze e dei distintivi di specialità, le cui caratteristiche sono state individuate all'interno dell'Allegato D al Regolamento approvato con D.P.Reg. 8/2022;

Visto il suddetto Allegato D al Regolamento approvato con D.P.Reg. 8/2022;

Visto l'articolo 28, della citata legge regionale 5/2021, che prevede che il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, istituito ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, svolge funzioni di studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale;

Sentito pertanto il citato Comitato tecnico regionale per la polizia locale che, nella seduta del 13 aprile 2022, esprime parere favorevole sull'allegato al presente decreto, formulato con il supporto del gruppo di lavoro, con riserva di modifica delle schede tecniche relative ad uno dei capi di abbigliamento, che non è stato possibile apportare per non conformità al regolamento;

Visto l'articolo 19, comma 4, lettera j) del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", emanato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., ai sensi del quale al direttore centrale spetta il potere sostitutivo in caso di vacanza dei direttori di servizio, qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;

Considerato quindi che, nelle more dell'attribuzione dell'incarico di Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, le relative funzioni sono svolte dal Direttore centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge regionale 5/2021, sono definite la scheda tecnica, la rappresentazione grafica e l'immagine esemplificativa dei capi d'abbigliamento delle divise del personale di polizia locale, nonché la rappresentazione grafica delle decorazioni concesse per le benemeritenze e dei distintivi di specialità, secondo quanto disposto all'allegato A e alla relativa rappresentazione grafica, quali parti integranti e sostanziali al presente decreto.

Il Direttore centrale
Gabriella Lugarà
(firmato digitalmente)

